

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE FRA “RAGIONI DI CONNESSIONE”

di Claudio Ghidini

Sommario: Premessa. – 1. La genesi della norma. – 2. Sulla connessione ex art. 3, terzo comma d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168. – 3. Un approccio ermeneutico: la *mens legis*. – 4. La despecializzazione delle sezioni specializzate. – 5. *La bouche de la loi*. – 6. Conclusioni.

Il d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa (anche dette “Tribunale delle Imprese”), dispone che possano essere deferite alla competenza delle sezioni specializzate anche quelle vertenze che presentano ragioni di connessione¹ con le materie di loro competenza esclusiva.

L’espressione “ragioni di connessione” – dalla formulazione sicuramente ambigua – non esplicita il contenuto della norma, costringendo l’interprete ad una nuova impresa ermeneutica; un’operazione che nella prassi ricorre molto di frequente, anche in ragione delle tante ipotesi in cui vengono in rilievo, unitamente a rapporti di diritto societario o industriale, titoli di responsabilità extracontrattuale sottratti alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate ma intrinsecamente connessi ai primi².

Nelle note che seguiranno cercheremo quindi di esplicitare, una volta per tutte, il contenuto di tali parole.

1) *La genesi della norma.*

Originariamente, il d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168, prevedeva l’istituzione presso i Tribunali e le Corti d’Appello di alcune regioni della

¹ Così, l’art. 3, terzo comma, d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168.

² Si pensi, *ad exemplum*, all’ipotesi in cui i creditori di una società di capitali siano stati lesi da più condotte: talune imputabili alla *mala gestio* di alcuni amministratori, talaltre alla sistematica ingerenza del socio di controllo (che si comporti quindi come un amministratore di fatto); in questo caso, i creditori della società avranno interesse ad agire sia nei confronti degli amministratori di diritto che nei confronti dell’amministratore di fatto. Si pensi, ancora, al caso in cui il liquidatore di una società di capitali prossima al fallimento provveda ad autoliquidarsi il proprio compenso in spregio alla *par condicio creditorum*, per il tramite di una società di comodo: in questo caso, il curatore fallimentare avrà interesse tanto a far accertare e dichiarare la responsabilità professionale del liquidatore, quanto a far accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della società di comodo, complice dell’inadempimento del liquidatore.

Orbene, se venisse accolta un’interpretazione della connessione aderente alla disciplina ordinaria processuale civile, i creditori nel primo caso ed il curatore fallimentare nel secondo, potrebbero essere costretti a scindere le azioni con un maggior aggravio di spese ed una frustrazione del principio del *simultaneus processus*.

nostra penisola, di sezioni specializzate competenti in tutta una serie di materie proprie del diritto industriale.

A tale novero³, successivamente ampliato dall'art. 134 c.p.i., fu estesa l'applicazione del rito societario istituito dal d.lgs. 17 gennaio 2003, nr. 5, in seguito dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza nr. 170, del 17 maggio 2007.

L'ultimo solco del nostro sentiero è stato tracciato dalla l. 24 marzo 2012, nr. 27, la quale ha attribuito alla competenza delle sezioni specializzate⁴, oltre alla materia industriale, anche ogni vertenza interferente l'Antitrust, o rapporti propri del diritto societario. In particolare, ai sensi del novellato art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168, sono devolute alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate le controversie in materia di:

a)

- *diritto industriale;*
- *diritto d'autore;*
- *violazione della normativa antitrust italiana ed europea;*

b)

- *società di capitali;*
- *società europea e società cooperativa europea;*
- *stabili organizzazioni costituite all'estero che esercitano in Italia attività di direzione e coordinamento, nonché società (anche di persone) sottoposte alla loro direzione e coordinamento.*

Più precisamente, le materie di cui al punto *b)* sono devolute alla competenza del Tribunale delle Imprese quando afferiscano a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti: l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario; le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili, il revisore

³ L'originario elenco delle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate contemplava le controversie relative a marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione, nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e, infine, al diritto d'autore.

⁴ Per quanto concerne invece la competenza territoriale, le sezioni specializzate sono oggi istituite presso il Tribunale e la Corte d'Appello di ogni capoluogo di regione fatta eccezione per: la Valle d'Aosta, per la quale è competente il Tribunale di Torino; la Sicilia, ove sussiste la doppia competenza dei Tribunali di Catania e Palermo (ciascuno per i rispettivi distretti); e la Lombardia, ove sussiste la doppia competenza dei Tribunali di Milano e Brescia (ciascuno per i rispettivi distretti). La competenza territoriale subisce ai sensi dell'art. 4, 1 bis d.lgs. 27 giugno 2003 nr. 168, come novellato dal d.l. 23 dicembre 2013, nr. 145, un'ulteriore deroga nel caso in cui una delle parti del giudizio sia rappresentata da una società costituita (in qualunque forma) all'estero: per un'accurata disamina delle novità e delle complicità introdotte dal d.l. 23 dicembre 2013, nr. 145, cfr. P. Celentano, "La riforma del Tribunale delle Imprese", in *Le società*, 2014, VI, p. 713 e ss., nonché G. Casaburi, "Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate", in *Il diritto industriale*, 2014, II, p. 172 e ss.

contabile; le opposizioni alla riduzione del capitale sociale, alla revoca dello stato di liquidazione, alla fusione ed alla scissione; il trasferimento delle partecipazioni sociali, o dei diritti ad esse inerenti; i patti parasociali (anche atipici); le azioni di responsabilità promosse dai creditori di società controllate contro le società che le controllano; società soggette all'influenza dominante di un'altra società, o a direzione e coordinamento, nonché nel caso di gruppo cooperativo paritetico; e, infine, contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle predette società, o quando una delle stesse partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo di imprese a cui tali contratti sono stati affidati.

2) Sulla connessione ex art. 3, terzo comma d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168.

Come ricordato in premessa, ai sensi dell'art. 3, terzo comma d.lgs. 27 giugno 2003, nr. 168: “*le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2*”.

Il nostro legislatore non chiarisce - forse per eccessiva fretteolosità o genericità - quale significato debba essere attribuito all'espressione “*ragioni di connessione*”, ingenerando nell'interprete il seguente interrogativo: devono considerarsi avvinte dalla *vis attractiva* del Tribunale delle Imprese tutte le cause in qualche modo connesse a quelle di cui ai primi due commi, o è necessario, al contrario, operare un distinguo fra connessione forte e debole, oggettiva e soggettiva, propria e impropria⁵?

Per poter rispondere alla domanda, occorre procedere ad un approccio ermeneutico.

3) Un approccio ermeneutico: la mens legis.

A norma dell'art. 12 prel. c.c., per ricostruire la *mens legis* è necessario, prima di tutto, interpretare la norma dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “*attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*”⁶.

Orbene, volgendo lo sguardo alla disposizione in parola, sembra che con la locuzione “*ragioni di connessione*” il legislatore abbia optato,

⁵ La connessione soggettiva ricorre allorché due rapporti giuridici abbiano in comune unicamente gli elementi soggettivi, ossia le *personae*. La connessione oggettiva si distingue, a sua volta, in connessione propria e impropria. La connessione propria è costituita dalla: a) connessione per *causa petendi*, o per *petitum* (anche detta connessione debole); b) connessione per *pregiudizialità-dipendenza* (anche detta connessione forte). La connessione impropria (anche detta connessione intellettuale), ricorre invece quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto.

⁶ Così, Cass., 12 giugno 1963, nr. 1568; del medesimo tenore *ex multis* Cass., 03 dicembre 1970, nr. 2533; Cass., 03 dicembre 1970, nr. 2534; Cass., 03 dicembre 1970, nr. 2535; Cass., 03 dicembre 1970, nr. 2536; Cass., 03 dicembre 1970, nr. 2537; Cass., 21 giugno 1972, nr. 2000; Cass., 13 novembre 1979, nr. 5901; Cass., 23 settembre 1985, nr. 4711.

anziché distinguere fra le varie *species* di connessione, per l'attribuzione alle sezioni specializzate di tutte le controversie connesse ad un rapporto di diritto societario o industriale. Del resto, è ragionevole ritenere che se il legislatore avesse inteso attribuire alla cognizione delle sezioni specializzate soltanto talune delle cause connesse, lo avrebbe esplicitato chiaramente (magari anche mediante un semplice rinvio alla disciplina ordinaria), piuttosto che cedere una simile scelta all'arbitrio delle corti. Una considerazione confortata, peraltro, anche dal fatto che il termine "connessione", ancorché proprio del linguaggio comune, riveste nel linguaggio giuridico un autonomo e precipuo significato⁷; un significato che non poteva certo essere ignorato dal legislatore della riforma.

Ancora, le medesime considerazioni paiono avallate dai lavori preparatori della l. 24 marzo 2012, nr. 27: mentre infatti la dialettica parlamentare proseguiva l'opera di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, l'attenzione del legislatore⁸ venne attirata dal Comitato per la legislazione sulla disposizione *de qua*, nell'intento di sollecitarne l'abrogazione⁹. Ne discende che non essendo intervenuta alcuna modifica alla disposizione in parola, la *mens legis* può essere ricostruita nel senso che le sezioni specializzate possano conoscere anche delle vertenze connesse, a qualunque titolo, con le materie riservate alla propria competenza esclusiva.

Per converso, una parte della dottrina¹⁰ ha ritenuto che la novella del 2012, letta in combinato disposto con il testo dell'abrogato rito societario – il quale prevedeva, all'art. 1, che “*si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36...*” – ingenerasse

⁷ Secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio letterale postula l'assoluta univocità del significato delle parole da interpretare; requisito che ben può considerarsi assolto nel caso in cui il legislatore abbia adoperato un termine giuridico o tecnico, a differenza delle ipotesi in cui vengano in rilievo parole che, tratte dal linguaggio comune, abbiano un significato polivalente o soggetto ai mutamenti nel tempo (così, Cass., 31 marzo 1987, nr. 3097).

⁸ Si rammenti, a tal riguardo, il valore probante che può essere riconosciuto ai lavori preparatori: in determinate circostanze essi possono valere, ai fini interpretativi, in quanto chiariscono l'origine e la finalità di una norma che si trovi compresa nel testo di legge. In particolare, qualora una norma si presti ad interpretazioni differenti, i lavori preparatori che l'hanno preceduta rilevano ermeneuticamente quando da essi risulti che la norma in questione sia stata voluta, preferendo altra dal significato e portata antitetici (così, Cass., 01 febbraio 1974, nr. 263).

⁹ Si allude alla Relazione della Commissione del 16 marzo 2012, pag. 21, ove si auspicava che venisse “*soppresso il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, che appare essere eccessivamente indeterminato nel prevedere che sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli attribuiti alla competenza delle predette sezioni*”.

¹⁰ Di questo avviso, P. Celentano, “Le sezioni specializzate in materia d'impresa”, in *Le società*, 2012, VII, p. 808 e ss., il quale esclude dalla competenza per connessione delle sezioni specializzate le ipotesi di connessione meramente soggettiva. Di avviso parzialmente differente, A. Motto, “Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012”, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2012, III, p. 575 e ss., il quale mostra di nutrire qualche dubbio anche sull'attrazione alla cognizione del Tribunale delle Imprese delle ipotesi di connessione oggettiva impropria.

la convinzione che il legislatore avesse proposto per deferire alla cognizione delle sezioni specializzate le sole ipotesi di connessione propria¹¹. Tale assunto, oltre che contestabile in punto di diritto¹², è però destinato ad un facile declino se raffrontato con l'art. 134 c.p.i., il quale ammette la devoluzione alle sezioni specializzate “*previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 dei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (...) e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate*”. D'altronde, se così non fosse il contrasto di discipline sarebbe evidente, risultando competenti le medesime sezioni per tutte le controversie connesse ad un rapporto di diritto industriale e, soltanto per talune di esse, qualora la connessione involga un rapporto di diritto societario.

4) La despecializzazione delle sezioni specializzate.

L'approccio ermeneutico intrapreso ci sospinge verso un'unica soluzione: ritenere avvinte dalla *vis attractiva* delle sezioni specializzate tutte le controversie connesse con quelle contemplate dai primi due commi¹³, senza dover operare alcun distinguo all'interno del *genus* connessione.

Tale considerazione induce quindi a contrassegnare del carattere di specialità¹⁴ la norma in esame, poiché derogatrice non solo del principio del giudice naturale preconstituito per legge, ma anche delle regole che disciplinano la connessione all'interno del processo ordinario di cognizione. Una simile impostazione ha però subito le critiche di parte della dottrina, giacché ritenuta pregiudizievole degli intenti di specializzazione perseguiti dalla riforma: in particolare, taluni hanno sostenuto che l'adesione ad una concezione omnicomprensiva di connessione finisse per costringere i giudici delle sezioni specializzate a

¹¹ Di questo avviso, P. Celentano, *cit.*; nello stesso senso, anche se in base ad un diversa linea di pensiero, A. Graziosi, “Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014, I, p. 77 e ss., nonché S. Caporusso, “La cd. novità del Tribunale delle Imprese”, in *Persona e mercato*, p. 150 e ss., e G. Balena, “L'istituzione del Tribunale delle Imprese”, in *Giusto processo civile*, 2012, p. 339 e ss.

¹² E', infatti, opinione consolidata che, allorquando il significato tecnico giuridico delle espressioni letterali adoperate per manifestare la volontà legislativa della norma giuridica sia univoco, non può ammettersi la possibilità di dare a tale norma un significato diverso da quello letterale e logico, nella ricerca di una volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente (così, Cass., 28 agosto 1979, n. 4699).

¹³ La *vis attractiva* delle sezioni specializzate incontra un limite nelle sole ipotesi di competenza funzionale: ad esempio, quella del Giudice del Lavoro nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., o quella del Tribunale fallimentare per i procedimenti endofallimentari.

¹⁴ Sul fatto che la norma in esame abbia introdotto un ulteriore e specifico criterio di competenza è concorde anche G. Casaburi, “La tutela della proprietà industriale e il Tribunale delle Imprese”, in *Il diritto industriale*, 2012, IV, p. 516 e ss., il quale però evidenzia la sussistenza di una divergenza di discipline fra i procedimenti di diritto societario, e quella più ampia relativa ai procedimenti industrialistici.

disperdere tempo ed energie in materie diverse da quelle riservate alla loro competenza esclusiva¹⁵, così delegittimando le aspettative che avevano giustificato la revisione della materia e con evidenti riflessi negativi anche sulla specializzazione degli stessi magistrati¹⁶. Si tratta di perplessità che, ancorché fondate, potrebbero essere, però, facilmente dipanate attraverso un aumento dell'organico delle sezioni specializzate¹⁷: un incremento che risulterebbe giustificato anche dal fatto che la specializzazione¹⁸ che caratterizza (*rectius*, dovrebbe caratterizzare) i giudici che compongono il Tribunale delle Imprese viene acquisita "sul campo", e non attraverso la partecipazione a concorsi o il possesso di titoli di studio *ad hoc*; considerazione che potrebbe anche motivare, a nostro avviso, l'inserimento nell'organico del Tribunale delle Imprese di giudici onorari scelti fra gli avvocati e i professori universitari specializzati nel diritto societario e industriale.

Si potrebbe altresì convenire, nell'intento di arginare il pericolo di una despecializzazione del Tribunale delle Imprese, di escludere dal novero delle materie connesse le ipotesi di connessione meramente soggettiva, le quali, postulando una mera identità tra le parti, sembrano caratterizzate da un legame troppo debole per ammetterne la devoluzione alle sezioni specializzate¹⁹.

5) *La bouche de la loi.*

Le considerazioni sopra esposte hanno, peraltro, rinvenuto in giurisprudenza²⁰ un valido alleato.

¹⁵ Tali preoccupazioni paiono aver trovato pace grazie all'accurato progetto di distribuzione degli affari giudiziari predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, contenuto nella delibera del 11 luglio 2012; consiglio che ha riproposto le medesime considerazioni nel parere contenuto nella delibera del 05 dicembre 2012.

¹⁶ In questo senso, G. Verde, "Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare", in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2013, I, pp. 133 e ss., A. Giussani, "L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa, in *Il processo industriale*, 2012, p. 4 e ss.

¹⁷ Cfr. sul punto A. Giussani, *cit.*, nonché A. Graziosi, *cit.*, entrambi concordi nel considerare l'aumento dell'organico delle sezioni specializzate un prezioso strumento per arginare i rischi di una "despecializzazione".

¹⁸ Una specializzazione che, non costituendo il risultato di un complessivo approfondimento del diritto societario e industriale, non trova nelle sezioni specializzate il proprio approdo, ma anzi ravvisa nelle medesime l'inizio del suo percorso. In termini non dissimili, G. Sena, "Sezioni specializzate", in *Rivista di diritto industriale*, 2012, III, p. 113 e ss.

¹⁹ Una simile conclusione consentirebbe, peraltro, di uniformare la disciplina *de qua* con quanto previsto dall'art. 134 c.p.i.: la soluzione offerta rappresenta quindi quella di maggior equilibrio.

²⁰ *Contra*, Trib. Verona, 10.12.2012: "ai sensi dell' art. 3, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che "presentano ragioni di connessione" con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi dei casi di connessione oggettiva impropria e di connessione soggettiva".

Due le principali decisioni in materia: la prima è rappresentata da un parere del Consiglio Superiore della Magistratura²¹, il quale, nel corso dei lavori parlamentari per la conversione del d.l. 24 gennaio 2012, nr. 1, sottolineava come uno dei punti deboli della riforma fosse proprio quello rappresentato dall'assenza della disciplina relativa alle ipotesi di connessione tra controversie devolute alle sezioni specializzate con contenziosi cd. ordinari; tale lacuna, ove non ovviata in breve tempo, avrebbe infatti comportato l'applicazione delle regole ordinarie del codice di procedura civile, con il conseguente rischio di soluzioni difformi in dipendenza del caso concreto. Per questa ragione, il C.S.M. concludeva il proprio ragionamento, statuendo che *“in caso di proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, di cui una soltanto di competenza del Tribunale delle Imprese”*, dovesse prevalere sempre la competenza della sezione specializzata. Ed anticipando tale parere la l. 24 marzo 2012, nr. 27, parrebbe proprio che i consigli suggeriti dal C.S.M. siano stati accolti dal nostro legislatore.

Del pari concorde, infine, la stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale, nell'ordinanza nr. 24917/14, ha enucleato il seguente principio di diritto: *“...in una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina normativa, deve ritenersi che la nuova norma abbia introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando un'attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite...”*. Anche in tale pronuncia si dava quindi atto dello speciale regime derogatorio introdotto, per il diritto societario e industriale, dalla novella del 2012.

6) Conclusioni.

In definitiva, sono diversi gli elementi che suffragano la tesi per cui debbano considerarsi avvinte dalla *vis attractiva* del Tribunale delle Imprese tutte le cause connesse (fatta eccezione, tutt'al più, per le ipotesi di connessione meramente soggettiva²²), con quelle riservate alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate.

L'approccio ermeneutico proposto ha infatti mostrato il reale intento del legislatore, respingendo allo stesso tempo le critiche sollevate da alcuni dei primi commentatori. L'attenzione rivolta ai lavori preparatori ha, inoltre, rivelato come la scelta legislativa di impiegare il termine *“ragioni di connessione”* non fosse imputabile a frette o noncuranza, ma si rivelasse invece come il frutto di una scelta ponderata (e da taluni sollecitata).

Ragionando diversamente, si creerebbe, inoltre, un'evidente contrasto di discipline: le sezioni specializzate sarebbero infatti competenti per le cause connesse, anche indirettamente, ad un rapporto di

²¹ Così, C.S.M., parere sul d.l. 24 gennaio 2012, nr. 1, contenuto nella delibera del 22 febbraio 2012.

²² Del pari concorde, sia pure perseguendo percorsi mentali differenti, F. Santagada, *cit.*, e A. Giussani, *cit.*

diritto industriale, mentre lo sarebbero soltanto per talune di esse nel caso in cui la materia del contendere fosse rappresentata da un rapporto di diritto societario.

Le medesime considerazioni hanno, peraltro, ricevuto il plauso del Consiglio Superiore della Magistratura e della Suprema Corte di Cassazione; circostanza che ci permette di ritenere ormai superate quelle diverse convinzioni espresse, sul punto, da una parte della dottrina e da alcuni giudici di merito.

L'interpretazione offerta favorisce, infine, tanto gli intenti ispiratori della riforma del 2012²³, quanto l'applicazione del *simultaneus processus*.

²³ La ragione ispiratrice delle sezioni specializzate fu soprattutto economica ed imprenditoriale: si cercava, in particolare, di dare una risposta rapida, valida ed efficace alle istanze di tutela in un settore di primario interesse quale quello che ruota attorno alla vita dell'impresa. Ciò, anche nell'intento di favorire un aumento degli investimenti esteri, sovente scoraggiati dalla scarsa fiducia nutrita dagli investitori, non solo stranieri, nei confronti dei tempi e della qualità della giustizia civile italiana.